

# STATUTO

## ARTICOLO 1

### *Denominazione e sede*

È costituita un'Associazione denominata "Associazione per la Solidarietà e la Cooperazione Internazionale Don Guanella ODV" di seguito in breve, "ASCI Don Guanella ODV".

Nella denominazione della Associazione l'acronimo ONLUS sarà sostituito dall'acronimo ETS a seguito dell'iscrizione al RUNTS ex art. 104 commi 1 e 2 del Decreto Legislativo 03/07/2017 e successive modificazioni. L'efficacia degli adeguamenti al presente statuto è subordinata alla decorrenza del termine di cui all'Art. 104 comma 2 del medesimo Decreto. L'Associazione ha sede in Chiavenna, provincia di Sondrio, in via Deserto n.2 (Italia). Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può istituire sedi secondarie sia in Italia che all'Estero.

La durata dell'Associazione è illimitata, salvo il caso di scioglimento anticipato per delibera della Assemblea straordinaria.

## ARTICOLO 2

### *Natura e Finalità*

L'Associazione si ispira, per la sua attività, all'insegnamento del Santo Luigi Guanella, operando in sinergia con le realtà della Famiglia guanelliana (SdC, FSMP e Cooperatori).

L'Associazione:

- a) non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- b) non ha rapporti di dipendenza da enti con finalità di lucro, né è collegata, in alcun modo, agli interessi di enti pubblici o privati, italiani o stranieri, aventi scopo di lucro;
- c) ha piena autonomia patrimoniale, funzionale ed operativa.

L'Associazione persegue l'obiettivo dello sviluppo integrale della persona umana e della società, in armonia con l'ambiente naturale e secondo lo spirito evangelico.

Si propone di:

- d) operare in ambito nazionale ed internazionale per la solidarietà e la cooperazione tra i popoli contro ogni forma di indigenza e di emarginazione;
- e) promuovere opportune azioni di sensibilizzazione sociale sia in Italia che all'estero;
- f) favorire una adeguata formazione etico-sociale a supporto di qualsiasi iniziativa tecnico-professionale;
- g) favorire la formazione dei cittadini nei paesi in via di sviluppo, collaborando a renderli attori responsabili del proprio sviluppo.

## ARTICOLO 3

### *Attività d'interesse generale*

L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale (elencate al c. 1, art. 5 del D.lgs. 117/2017):

lettera c) PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001):

1. Prestazioni sanitarie a rilevanza sociale (finalizzate alla promozione della salute, alla prevenzione, individuazione, rimozione e contenimento di esiti degenerativi

o invalidanti di patologie congenite o acquisite, contribuendo, tenuto conto delle componenti ambientali, alla partecipazione alla vita sociale e alla espressione personale) - di competenza ATS ed erogate in regime ambulatoriale, domiciliare o nell'ambito di strutture residenziali e semiresidenziali.

2. Prestazioni sociali a rilevanza sanitaria (tutte le attività del sistema sociale che hanno l'obiettivo di supportare la persona in stato di bisogno, con problemi di disabilità o di emarginazione condizionanti lo stato di salute) - di competenza dei Comuni, sono prestate con partecipazione alla spesa, da parte dei cittadini, stabilita dai comuni stessi e si esplicano attraverso una serie di interventi elencati dalla norma.
3. Prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria (le prestazioni caratterizzate da particolare rilevanza terapeutica e intensità della componente sanitaria, le quali attengono prevalentemente alle aree materno-infantile, anziani, handicap, patologie psichiatriche e dipendenze da droga, alcool e farmaci, patologie per infezioni da H.I.V. e patologie terminali, inabilità o disabilità conseguenti a patologie cronico-degenerative) - erogate dalle aziende sanitarie e sono a carico del fondo sanitario.

lettera i) ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI ATTIVITÀ CULTURALI, ARTISTICHE O RICREATIVE DI INTERESSE SOCIALE, incluse attività editoriali, DI PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLA CULTURA E DELLA PRATICA DEL VOLONTARIATO E DELLE ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO;

lettera l) FORMAZIONE EXTRA-SCOLASTICA, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

lettera n) COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO (legge 11 agosto 2014, n. 125);

lettera u) BENEFICIENZA, SOSTEGNO A DISTANZA, CESSIONE GRATUITA DI ALIMENTI O PRODOTTI

(legge 19 agosto 2016, n. 166) = erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

lettera v) PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA LEGALITÀ, DELLA PACE TRA I POPOLI, DELLA NONVIOLENZA E DELLA DIFESA NON ARMATA.

In modo particolare l'Associazione si propone di:

- 1) rivolgere la propria attività ai più bisognosi, agli emarginati, agli orfani, ai rifugiati, agli anziani e giovani poveri, alla cura e riabilitazione dei minorati psicofisici ed alle problematiche relative all'accoglienza e ai profughi stranieri.
- 2) sostenere la vita ordinaria di persone fragili dando risposta ai bisogni primari della persona
- 3) realizzare progetti di sviluppo che mirino all'autonomia di persone svantaggiate, povere o emarginate in Italia e all'estero
- 4) edificare strutture funzionali al ricovero e al supporto di diversamente abili, anziani o minori fragili in stato di bisogno
- 5) realizzare progetti di cooperazione allo sviluppo in ambito educativo, scolastico, sanitario, agricolo, e di supporto alle economie locali
- 6) promuovere l'integrazione delle fasce deboli nella società attraverso la promozione della
- 7) cultura del volontariato in Italia e all'estero e della cittadinanza attiva
- 8) promuovere corsi di formazione, attività di educativa di strada, di sensibilizzazione del territorio nazionale e di servizio civile universale

Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

## ARTICOLO 4

### *Attività diverse*

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario, nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi, l'individuazione delle quali è attribuita al Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 10 del presente Statuto.

## ARTICOLO 5

### *Volontari*

È compito dell'Associazione reperire, selezionare, formare i propri Volontari e seguirli nella loro attività.

L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La loro azione di volontariato è regolata, per ogni aspetto non disciplinato dal presente Statuto, dalle specifiche disposizioni del D.lgs. 117/2017.

Tutti coloro, soci e non soci, che prestano attività di volontariato non occasionale sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile.

## ARTICOLO 6

### *Patrimonio sociale e mezzi per il conseguimento degli scopi*

La dotazione patrimoniale dell'Associazione è costituita dai beni indicati nell'atto costitutivo. Tale patrimonio potrà essere accresciuto da eredità, legati e donazioni con tale specifica destinazione e da ogni altra entrata destinata a quel fine per deliberazione del Consiglio Direttivo.

Spetta al Consiglio Direttivo decidere gli investimenti del patrimonio, che in ogni caso dovranno essere conformi alle finalità statutarie.

Le entrate economiche dell'Associazione sono rappresentate da:

- a) quote sociali
- b) contributi pubblici;
- c) contributi privati;
- d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
- e) rendite patrimoniali;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- h) rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata;
- i) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 1 art. 84 del D.lgs. 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- j) altre entrate espressamente previste dalla legge;
- k) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

## ARTICOLO 7

### *Soci*

I Soci sono suddivisi in:

- A. soci fondatori;
- B. soci ordinari;

### A - Soci fondatori

sono soci fondatori i diciannove membri che hanno formalmente istituzionalizzato l'Associazione del Volontariato internazionale laico guanelliano;

### B - Soci ordinari

- sono gli iscritti all'Associazione, accolti dal Consiglio Direttivo che, condividendo lo spirito dell'Associazione, intendono impegnarsi in attività complementari atte a sostenere l'attuazione, lo sviluppo dei programmi in Italia e all'estero della stessa;

- sono coloro che, persone od Enti e membri religiosi dell'Opera Don Guanella maschile e femminile, presentata domanda al Consiglio Direttivo dell'Associazione, e da questa accolta:

a) intendono prepararsi per svolgere compiti di volontariato, ne seguono i programmi, o hanno svolto attività di volontariato o di servizio civile;

b) si impegnano, condividendo lo spirito dell'Associazione, in attività complementari atte a sostenere l'attuazione, lo sviluppo dei programmi della stessa e svolgono un'attività di lavoro, di studio o di assistenza a favore della cooperazione e della solidarietà internazionale.

Sono considerati soci le persone o gli Enti che annualmente contribuiscono al sostentamento dell'Associazione versando la relativa quota associativa. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato. L'Associazione può prevedere anche l'ammissione come associati di altri Enti di Terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato associate.

Ad ogni aspirante socio è richiesta, come condizione essenziale, una adeguata formazione, che lo metta in grado di realizzare, nel miglior dei modi, le finalità, i compiti e gli obiettivi dell'Associazione. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'aspirante socio e decorre dalla data della delibera.

I soci hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, di pagare le quote associative ed i contributi nell'ammontare fissato dall'assemblea e di prestare l'attività prevalentemente concordata ed organizzata.

I soci hanno tutti pari diritti e doveri.

La qualità di socio si perde in caso di decesso, recesso o esclusione.

Inoltre, gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del Consiglio Direttivo.

## ARTICOLO 8

### *Organi sociali*

Gli organi sociali di A.S.C.I. sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'organo di controllo e revisione legale.

Fatta eccezione per l'organo di controllo, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

## ARTICOLO 9

### *L'assemblea dei Soci*

L'Assemblea è costituita da:

- A. soci fondatori;
- B. soci ordinari;

I soci suddetti, regolarmente iscritti, sono convocati in Assemblea dal Consiglio Direttivo, in via ordinaria, almeno una volta all'anno entro sei mesi dalla chiusura dell'anno sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e di previsione; in via straordinaria anche su richiesta della maggioranza del Consiglio Direttivo, nonché su richiesta motivata di almeno un decimo degli associati (art. 20 del C. C.) La convocazione avverrà mediante comunicazione scritta, diretta a ciascun socio, con un anticipo minimo di giorni trenta.

L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- a) eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo scegliendoli tra i propri associati;
- b) eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;
- d) approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione;
- e) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo Statuto o alla legge;
- f) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- g) approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;
- h) approvare il "bilancio sociale" nel caso di superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 comma 1;
- i) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- j) deliberare sulle modificazioni dello statuto;
- k) deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione.

Le Assemblee deliberano con le maggioranze previste dall'articolo 21 del C.C.

Ogni socio ha diritto ad un voto e non può ricevere più di una delega.

I componenti del Consiglio Direttivo non possono ricevere deleghe.

## ARTICOLO 10

### *Il Consiglio Direttivo*

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea ed è formato da un minimo di sette ad un massimo di nove componenti, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione entro i limiti definiti dal presente Statuto nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
- b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
- c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
- d) predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto preventivo e il bilancio consuntivo entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario;

- f) definire, all'interno della bozza del bilancio preventivo, l'ammontare della quota sociale annuale;
- g) gestire la contabilità e redigere la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione di missione sull'attività svolta che rappresenti, in relazione al programma di attività deliberato, l'anno precedente all'Assemblea;
- h) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- i) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
- j) deliberare in merito all'esclusione di soci;
- k) proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
- l) eleggere il Presidente e il Vicepresidente o più Vicepresidenti;
- m) nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo oppure anche tra i non soci;
- n) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- o) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio.
- p) redigere il "bilancio sociale" nel caso di superamento delle soglie di legge di cui all'articolo 14 comma 1;
- q) nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'Associazione, il Direttore deliberandone i relativi poteri.
- r) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;
- s) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'Associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge all'Assemblea o ad altro organo sociale.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o dalla maggioranza dei suoi componenti, con preciso Ordine del giorno almeno quattro volte all'anno ed ogni qualvolta ne venga ravvisata la necessità.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.

Le decisioni del Consiglio Direttivo sono adottate a maggioranza dei consiglieri presenti.

Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo si potranno svolgere anche per video o audio conferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire, in tempo reale, durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.

Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo. Il Presidente:

- a) ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- b) dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;
- c) può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- d) ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- e) convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- f) sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- g) il Presidente, in caso di suo impedimento o per sua espressa delega, è pienamente rappresentato, a tutti gli effetti, dal Vicepresidente.

## ARTICOLO 12

*L'Organo di Controllo e Revisione legale*

L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno. L'Organo di controllo ha la durata di tre anni e i suoi componenti possono essere riconfermati.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

## ARTICOLO 13

*Filiali A.S.C.I. e gruppi informali*

Sono considerate Filiali dell'Associazione le sedi operative strutturate sul territorio nazionale ed all'estero, dove è presente un gruppo di soci e volontari iscritti ed accolti dal Consiglio Direttivo che si impegnano nel perseguimento degli obiettivi statutari dell'Associazione e nei programmi deliberati dallo stesso Consiglio Direttivo.

Le filiali agiscono e si organizzano in modo autonomo entro le indicazioni del Consiglio Direttivo e del Regolamento dell'Associazione. Tutte le cariche ed i ruoli previsti all'interno delle filiali sono assunte gratuitamente e decadono con il rinnovo del Consiglio Direttivo.

Sono considerate cellule costituenti l'Associazione i gruppi informali di soci e volontari

iscritti ed accolti dal Consiglio Direttivo che si verranno a costituire sul territorio nazionale che si impegnano nel perseguimento degli obiettivi statuari dell'Associazione e nei programmi deliberati dallo stesso Consiglio Direttivo.  
L'attività e l'organizzazione dei gruppi informali sarà coordinata dalla Filiale di riferimento.

#### ARTICOLO 14

#### *Scritture Contabili*

Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.lgs. n. 117/2017.

#### ARTICOLO 15

#### *Esercizio Sociale*

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo. Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dal Consiglio Direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro il mese di giugno.

Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.lgs. 117/2017 qualora emanato.

La relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statuarie. Inoltre, deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte del Consiglio Direttivo e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.lgs. 117/2017, qualora emanato, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua.

Al bilancio preventivo deve essere obbligatoriamente allegato il programma dell'attività dell'Associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.

La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal Consiglio Direttivo e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea entro il mese di dicembre di ogni anno.

#### ARTICOLO 16

#### *Divieto di distribuzione degli utili*

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.lgs. 117/2017.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

#### ARTICOLO 17

#### *Scioglimento*

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del D.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi



analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.lgs. 117/2017.

## ARTICOLO 18

### *Riferimenti legislativi*

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto si fa esplicito riferimento al D.lgs. 117/2017 ed alle disposizioni contemplate nel Codice Civile.